



Comune di  
**Monterotondo**

Provincia di Roma

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. 30 del  
9.06.2011*

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA NORME GENERALI**

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA
- ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE ED ESCLUSIONI
- ART. 6 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 9 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

### **PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

- ART. 10 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 11 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE
- ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO
- ART. 17 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- ART. 19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO
- ART. 21 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

### **PARTE TERZA TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

- ART. 22 - TIPOLOGIA E MISURA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 23 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE
- ART. 24 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'
- ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

**PARTE QUARTA**  
**ESCLUSIONI – RIDUZIONI - MODALITA' E TERMINI**  
**DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE –**  
**INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA**  
**RIMBORSI**

ART. 26 - ESCLUSIONI

ART. 27 - RIDUZIONI

ART. 28 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 29 - SANZIONI

ART. 30 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA PENALE

ART. 31 - DIFFIDA AD ADEMPIERE – INGIUNZIONE FISCALE

ART. 32 - RIMBORSI

**PARTE QUINTA**  
**NORME FINALI – PUBBLICITA'**  
**ENTRATA IN VIGORE**

ART. 33 - NORME FINALI

ART. 34 - PUBBLICITA'

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

TABELLA "A"

TABELLA "B"

# PARTE PRIMA

## Norme generali

### **Art. 1 - Istituzione del Canone**

A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 63 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
  - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
  - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
  - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - i rimborsi e le relative procedure.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
  - a. Per **occupazione** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitativo individuato a norma del Codice della Strada, o suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico;
  - b. Per "**suolo pubblico**" si intende quello appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, dei relativi spazio soprastanti o sottostanti il suolo comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati oppure di un'area privata soggetta a servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale;
  - c. Per "**concessione**" o "**autorizzazione**" il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nel punto a) dell'art. 1, con il quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
  - d. Per "**concessionario**" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
  - e. Per "**canone**" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera – dell'area o dello spazio pubblico;
  - f. Per "**indennità**" la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'art. 63, comma 2, lett. g) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446.

#### **Art. 4 - Tipologia delle occupazioni e durata**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

1. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
2. Sono **temporanee** le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

#### **Art. 5 - Oggetto del Canone**

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

#### **Art. 6 - Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'Amministratore pro-tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.
5. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguale dai titolari delle licenze.
6. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

#### **Art. 7 - Occupazioni d'urgenza**

1. Per "occupazione d'urgenza" si intende quella effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio di concessione o autorizzazione, motivata come segue:

- a. far fronte a gravi situazioni d'urgenza e/o d'emergenza;
- b. quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio;
- c. ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione dei lavori urgenti.

Le fattispecie di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere rappresentate a mezzo idonea certificazione rilasciata da tecnico professionista abilitato.

La concessione o autorizzazione verrà rilasciata successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. Modifiche ed integrazioni;
  - b. dare immediata e formale comunicazione alla Polizia Municipale via fax, e-mail, a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata, affinché quest'ultima proceda, oltre a quanto di sua competenza ad inoltrare la comunicazione all'ente gestore del canone competente alla procedura, il quale provvederà alla successiva comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c. presentare la domanda all'ente gestore di cui al punto b) per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
  - d. sostenere tutte le eventuali spese conseguenti all'esecuzione dell'intervento richiesto
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In difetto, ricorreranno le previsioni di cui al successivo art. 8.

### ***Art. 8 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza dei requisiti d'urgenza e/o d'emergenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un termine perentorio per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo prova contraria.

### ***Art. 9 - Occupazioni occasionali***

1. Le occupazioni occasionali si definiscono quelle realizzate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle

superiori ad 8 metri di altezza), deposito di materiale edili di volume non superiore a 3 metri cubi per:

- Pronto intervento per piccole riparazioni;
  - Lavori di manutenzione o di allestimento;
  - Soste operative.
2. Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento a condizione che l'occupazione **non abbia durata superiore a 6 ore** e non costituisca intralcio alla circolazione stradale, nel qual caso dovrà essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

## **PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### ***Art. 10 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'emergenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

### ***Art. 11 - Domanda di concessione o autorizzazione***

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale almeno 30 gg. prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve pervenire all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, tramite il protocollo generale del Comune.
3. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a. Per le persone fisiche: generalità, residenza anagrafica o domicilio legale e codice fiscale del richiedente, recapito telefonico (obbligatorio), fax ed indirizzo e-mail;
  - b. Per le persone giuridiche, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata :la denominazione o ragione

- sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, recapito telefonico (obbligatorio);
- c. indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - d. individuazione esatta dell'area oggetto dell'occupazione, mediante documentazione fotografica e / o planimetria, se non compresa fra numeri civici indicare la distanza dal primo numero civico utile;
  - e. misura dell'occupazione ; lunghezza, larghezza ed eventualmente altezza (se trattasi di ponteggi specificare il tipo di montaggio);
  - f. misure della sede stradale e di eventuali marciapiedi presenti nell'area oggetto dell'occupazione;
  - g. durata e modalità d'uso dell'occupazione con descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
  - h. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
  - i. sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria con deposito cauzionale, se richiesto dal Comune nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione;
  4. In caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, delle dimensioni della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
  5. Fino a naturale scadenza, non sono tenuti alla riproposizione annuale della domanda di occupazione di suolo pubblico i titolari di concessioni pluriennali, a condizione che, dalla data di rilascio della concessione, non siano intervenute modifiche incidenti sull'applicazione del canone e sulla sua determinazione. Eventuali modifiche dovranno, pertanto, essere sottoposte ad approvazione ed assoggettate alle procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione o concessione di cui al presente articolo.

### **Art. 12 - Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'Ufficio Comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere sempre esposto, sotto comminatoria di revoca.
4. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione;
5. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
  - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;

- e. a condizione che l'Amministrazione, valutato l'interesse pubblico, ritenga opportuna l'occupazione del suolo pubblico richiesta.
- 6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
- 7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii. è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.p.r. 16.12.1992n. 495 e ss.mm.ii.) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
- 9. In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
- 10. In caso di concomitante richiesta della medesima area di occupazione si terrà conto della data acquisita la protocollo di Azienda Pluriservizi Monterotondo per il rilascio della concessione e/o autorizzazione dell'ordine temporale prioritario.

### **Art. 13 - Contenuto della concessione o autorizzazione**

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. eventuale documentazione fotografica dell'area che si intende occupare;
  - f. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
  - j. nulla osta rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale in caso l'occupazione comporti la manomissione del suolo pubblico.
- 2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal Responsabile del Servizio.

### **Art.14- Deposito cauzionale**

- 1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti e comunque con importo non inferiore ad Euro 500,00.

2. Al termine del periodo consentito di occupazione, qualora non vi sia rinnovo, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione verrà restituita entro il termine di giorni 30 dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda di restituzione della cauzione.
4. Il deposito cauzionale potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.15 - Prescrizioni tecniche**

1. Esecuzione di lavori e di opere  
Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
2. Autorizzazione ai lavori  
Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi, ed anche al nulla osta dell'Ufficio Infrastrutture e Tutela dell'Ambiente e del Verde.

### **Art. 16 - Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui al presente regolamento;
  - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
  - e. rimborsare l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
  - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - i. esporre l'originale del provvedimento per l'opportuna misura degli ufficiali preposti al controllo;
  - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di sei Annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

- k. qualora l'occupazione necessiti di ordinanza relativa alla chiusura temporanea di un tratto stradale o dell'istituzione di provvedimenti di limitazioni alla sosta, il concessionario dovrà provvedere all'apposizione dei cartelli stradali di divieto di transito oltre eventuali transenne, secondo le modalità ed i tempi previsti dal codice della strada e regolamento di esecuzione.

### **Art. 17 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 18 - Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

### **Art. 19 - Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale competente, nei seguenti casi:
  - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b. in caso di mancato pagamento del Canone;
  - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  - d. mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - e. la dichiarazione di fallimento del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

### **Art. 20 - Concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di subentro all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 11. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza dei relativi diritti al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

### **Art. 21 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

## **PARTE TERZA**

### **Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione**

#### **Art. 22- Tipologia e Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro,. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

<b>A</b>	<b>PASSO CARRABILE</b>
	<p>Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 20, primo comma, lett. E)(figura II, 78), del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.</p> <p>Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c.11, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento</p>

	del canone di cui al presente regolamento.
<b>B</b>	<b>ACCESSO A RASO</b>
	<p>Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, carrabile o pedonale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. In tale ipotesi, il Canone non è dovuto e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.</p> <p>Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante autorizzando l'apposizione del cartello segnaletico. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato con una riduzione del 30% sulla tariffa base.</p>
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	<p>Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessioni o l'atto di assenso comunale.</p> <p>L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc...</p> <p>Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.</p>
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	<p>Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.</p> <p>Potranno essere disposte limitazioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni di pubblica utilità o di svago.</p>
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	<p>Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.</p>
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	<p>Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale.</p> <p>Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.</p> <p>Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.</p> <p>Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.</p> <p>Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione di suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole</p>

	<p>colonnine montanti di distributori, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrato, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto per l'occupazione permanente del suolo.</p> <p>Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburante è applicato il canone previsto per l'occupazione del suolo ridotto del 30%.</p>
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	<p>Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.</p>
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</b>
	<p>Per le occupazioni effettuate con le installazioni di circhi, teatri tenda ed altre strutture connesse allo spettacolo viaggiante, che insistono sulla medesima area di riferimento il canone è calcolato in misura pari al 20% della tariffa base.</p> <p>Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante e a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs, 5.2.1997, n. 22 e ss.mm.ii. L'operatore inadempiente è escluso, in futuro, dall'assegnazione di spazi pubblici.</p>
<b>K</b>	<b>MESTIERI DI GIROVAGHI ED ARTISTICI.</b>
	<p>Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza aver ottenuto il permesso di occupazione.</p>
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI CON GRIGLIE E INTERCAPEDINI</b>
	<p>Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
<b>L</b>	<b>BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE.</b>
	<p>Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per la raccolta firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate alle prescrizioni degli articoli precedenti.</p> <p>E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.</p>
<b>M</b>	<b>PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE</b>
	<p>L'occupazione di aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.</p> <p>La disciplina del presente punto si applica alle aree oggetto di concessione del Comune di Monterotondo a favore di privati concessionari e gestori privati del parcheggio, previo espletamento di gara pubblica.</p>
<b>N</b>	<b>OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINE.</b>
	<p>Le occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole sono esenti mentre le vetrinette utilizzate per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte del manufatto sporgente dall'area o spazio occupato, qualora ecceda i 30 cm.</p> <p>Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle</p>

	strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.
<b>O</b>	<b>OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</b>
	<p>Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.</p> <p>Il commercio di aree pubbliche di prodotti alimentari e non , nonché in tutte le manifestazioni fieristiche deve essere esercitato con le modalità e le disposizioni previste dal "Regolamento per lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche " adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 2.04.2009.</p> <p>Per il <b>commercio in sede fissa</b> a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento dell'attività commerciale si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale e del Commercio.</p>
<b>P</b>	<b>OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI STRADALI</b>
	<p>Per le occupazioni suindicate viene fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione.</p> <p>Per le occupazioni per <b>cantieri mobili</b> la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione è rilasciata previo parere del Corpo di Polizia Locale.</p> <p>Per le occupazioni temporanee effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di <b>aziende erogatrici di pubblici servizi</b>, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone in misura ridotta del 50%.</p> <p>Per le occupazioni per far fronte a <b>situazioni di emergenza o per lavori di particolare, immediata urgenza</b>, si rimanda a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, precisando che occorrerà specifico nulla osta da parte dal Corpo di Polizia Locale, a seguito di misure cautelari adottate per la disciplina della circolazione. Copia degli atti deve essere inviata al servizio preposto per la determinazione del corrispettivo dovuto e per la notifica all'interessato dell'invito a pagamento.</p> <p>Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva.</p>
<b>Q</b>	<b>AFFISSIONI E PUBBLICITA'</b>
	<p>Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si applica il canone previsto in materia di occupazioni permanenti.</p> <p>La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.</p>

### **Art. 23- Determinazione della tariffa di base**

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività;
2. La determinazione della tariffa di base viene approvata annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, soggetta alle pubblicazioni di legge.

### **Art. 24 – Tariffe delle occupazioni permanenti**

1. Le tariffe delle occupazioni permanenti vengono determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale soggetta alle pubblicazioni di legge.

### **Art. 25 – Tariffe giornaliere occupazioni temporanee**

1. Le tariffe delle occupazioni temporanee vengono determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, soggetta alle pubblicazioni di legge.
2. In caso l'occupazione temporanea prevedesse un'ordinanza di chiusura al transito di strade, piazze ed aree o tratti di esse, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva forfetaria di € 15,00.
3. Per gli anni successivi la tariffa base è aggiornata e adeguata entro i termini di approvazione del bilancio comunale di previsione ed il relativo provvedimento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce il provvedimento. Qualora tale aggiornamento non venga deliberato nei termini previsti si intendono automaticamente prorogate le tariffe dell'anno precedente.

## **PARTE QUARTA**

### **Esclusioni – Riduzioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingunzione di pagamento - Rimborsi**

#### **Art.26 - Esclusioni**

1. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni di spazi su steccati, impalcature, ponti ed altro per i quali il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità.

f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari detraibili, utilizzate per attività commerciali e pubblici esercizi.
h)	Occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
i)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone, lucernai e vetrocementi.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali.
m)	Occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda i 12 euro.
n)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
o)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
p)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione, per operazioni di trasloco o manutenzione del verde a mezzo di scale meccaniche o automezzi operativi, con durata non superiore a 6 ore.
q)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose.
r)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
s)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap di tipo motorio o a persona appartenente allo stesso nucleo familiare. La condizione di handicap motorio dovrà essere dimostrata, all'atto della richiesta, attraverso la consegna di copia del Verbale di Commissione di Prima Istanza. L'esenzione è applicabile esclusivamente per l'indirizzo di residenza anagrafica.
t)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
u)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
v)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
z)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
w)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.

y)	Occupazioni per manifestazioni o iniziative sindacali, religiose ,assistenziali celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, nonché quelle effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato. La manifestazione deve essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
j)	Occupazioni per l'esercizio di mestieri di girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore.
k)	Occupazioni effettuate da ONLUS, risultanti dall'Anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art.11 del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460, esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà.
x)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
X bis)	Occupazioni determinate da manufatti, opere visibili atte a salvaguardare il canale di scolo delle acque della strada comunale e realizzate al fine di permettere l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Le occupazioni di cui al precedente comma sono comunque soggette alla domanda di cui al precedente art.11.

### **Art.27 - Riduzioni**

1. Il canone viene ridotto:

- a. del **50%** della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque con il patrocinio di enti locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e sportivo;
- b. del **50%** in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- c. del **50%** si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia;
- d. un **ulteriore 20%** viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni;
- e. in caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa – **ridotta di un'ulteriore 50%** - viene riscossa mediante convenzione, nella quale è previsto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di occupazione, il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui all' art. 28, comma 5, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso

in cui, per fatto non imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione;

- f. del **50%** per occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti;
- g. dell'**80%** per occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- h. del **50%** per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale per la manutenzione o la messa in opera di condutture, cavi, impianti in innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. - eliminato con emendamento -
- j. del **50% del canone** per passi carrabili ricadenti nelle strade interne all'insediamento della Zona Industriale elencate nella tabella B), allegata al presente Regolamento. La riduzione prevista, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà applicata d'ufficio agli aventi diritto e a coloro che abbiano comunque provveduto ad effettuare la richiesta di occupazione o la segnalazione di subentro all'ufficio preposto alla ricezione della dichiarazione.
- k. del **20% del canone** dovuto per i passi carrabili intestati a persone diversamente abili o a persona appartenente allo stesso nucleo familiare, come certificato da stato di famiglia da produrre all'atto della richiesta. La riduzione è applicabile esclusivamente per l'indirizzo di residenza anagrafica.
- l. del **60%** della tariffa base per i gazebo di partiti politici. Nel caso l'occupazione si protraesse per più giorni, il concessionario dovrà provvedere giornalmente allo smontaggio del gazebo.
- m. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano autonomamente e cumulativamente.

### **Art. 28 - Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del Canone per le occupazioni permanenti deve essere effettuato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. **Per le occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato dal concessionario, per le nuove occupazioni contestualmente alla denuncia di occupazione, da effettuarsi presso il gestore del servizio. Per le annualità successive a quella del rilascio l'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa determinazione dell'ente.
4. **Per le occupazioni temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il

- pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 250,00\_ può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi scadenza 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento).
  6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 250, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^ rata deve essere corrisposta dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
  7. In caso di subentro dell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini definiti agli artt. 11 e 20.
  8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore.

### ***Art. 29- Sanzioni***

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese – pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al (fino al doppio) dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 12,00.

### ***Art. 30 - Definizione agevolata della penale***

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
  - a. al 3% (oltre interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
  - b. all' 3.75% (oltre interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

### ***Art. 31- Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento***

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo

di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.31 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva.

### **Art. 32 - Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre\_anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.
6. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del concessionario, se non anticipatamente alla data di inizio dell'occupazione.

## **PARTE QUINTA**

### **Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore**

### **Art. 33 - Norme Finali**

1. I canoni delle concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adeguati d'ufficio in ragione delle tariffe stabilite annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

### **Art. 34 - Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Servizio Tributi e Imposte Comunali e sul sito internet di questo Comune.

### ***Art. 35 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento che consta di n. 35 articoli entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

## TABELLA "A"

ELIMINATA CON EMENDAMENTO

## TABELLA "B"

Specificare l'elenco delle vie (riduzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. j)

N.	ELENCO DELLE VIE	
1	Via A. Einstein	
2	Via A. Meucci	
3	Via A. Pacinotti	
4	Via A. Righi	
5	Via Archimede	
6	Via B. Pontecorvo	
7	Via E. Amaldi	
8	Via E. Fermi	
9	Via E. Ramarini	
10	Via E. Torricelli	
11	Via G. Galilei	
12	Via I. Newton	
13	Via L. Da Vinci	
14	Via T. Bell	
15	Via T. Edison	